

sent

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 4 novembre 2010, n.22502

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata determinato l'assegno per la figlia naturale a carico del ricorrente sulla base di quanto statuito nella scrittura privata del omissis, ritenuta non vincolante fra le parti, ma idonea ad essere utilizzata come fonte di prova delle possibilità economiche del ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe considerato che detta scrittura - con la quale il ricorrente si era accollato un assegno di euro 1.160,00 mensili, oltre l'onere delle spese straordinarie ed era condizionata all'abbandono, non avvenuto, del presente procedimento giudiziario da parte della madre della minore - fu sottoscritta dal ricorrente dopo che gli era stata diagnosticata una neoplasia che ne metteva in dubbio la possibilità di sopravvivenza e le relative statuizioni e valutazioni erano compiute in tale ottica. Essa prevedeva l'affidamento della figlia alla madre e la sua permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori ed era stata sottoscritta dal ricorrente proprio al fine di far cessare il contrasto con la madre ed ottenere tale possibilità. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione, inoltre, le risultanze della documentazione e della CTU in atti, secondo le quali: a) nel modello unico del omissis il ricorrente, di professione omissis, aveva dichiarato per l'anno precedente un reddito lordo di euro 132.918,00, che al netto delle imposte si rivelava molto inferiore ai precedenti; b) che nel omissis il repertorio netto del ricorrente era sceso ad euro 24.304,62; c) che la Guardia di finanza aveva accertato al ricorrente, per il omissis, un reddito imponibile di euro 87.283,00 e che il suo reddito imponibile, che nel omissis aveva raggiunto euro 162.482,00, si era andato sempre più riducendo negli anni successivi. Infine la Corte d'appello, basandosi sulla su detta scrittura, che aveva quantificato forfaitariamente in euro 550,00 le spese straordinarie mensili, da aggiungersi a un assegno mensile di euro 1.160,00, aveva stabilito un assegno di euro 1800,00 oltre alle spese straordinarie, con un'evidente duplicazione.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. a norma del quale, secondo l'interpretazione datane da questa Corte, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica - mancante nel caso di specie - che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680; 7 aprile 2008, n. 8897; 20 febbraio 2008, n. 4309).

2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54 del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda. Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di mantenimento diretto della minore da parte del ricorrente, con la previsione a suo carico di un eventuale assegno perequativo in favore della madre, formulata in relazione all'affidamento congiunto della minore (con collocazione prevalente presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis, così violandosi l'art. 155 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità alla fattispecie in forza dell'art. 4 di detta legge. Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il mantenimento diretto, richiesto già prima della sua entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la forma normale di mantenimento ora prevista, cosicché la Corte d'appello avrebbe errato nel disporre il mantenimento indiretto a carico del padre, senza tenere conto del mutato quadro normativo.

Il motivo è infondato.

sent

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 54 del 2006 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel caso in esame l'affidamento congiunto avvenne con il collocamento della bambina presso la madre e la sua prevalente permanenza presso di essa - senza che nulla sia allegato in ordine a consistenti periodi di permanenza continuativa della minore presso di sé che potessero influire sulla misura dell'assegno - deve ritenersi che la Corte, in applicazione del principio sopra indicato, implicitamente disattendendo la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente, ha fissato l'assegno in questione in aderenza con quanto stabilito dall'art. 155 cod. civ.

3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, oltre ad avere posto a carico del ricorrente, sulla sola base della su detta scrittura, un assegno del tutto sperequato ai propri redditi ad essa successivi, non avrebbe tenuto conto, con adeguata motivazione, dei redditi della madre della minore, anch'essa obbligata a contribuire al suo mantenimento. Né avrebbe tenuto conto dell'omissione, da parte sua, del deposito delle denunce dei redditi, al fine di non evidenziare la propria posizione immobiliare. Infine avrebbe liquidato un assegno spropositato rispetto alle normali esigenze di una bambina poco più che omissis.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole minorenni (nella specie naturale) da parte del genitore non collocatario, in applicazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. il giudice può prescindere dal prendere in considerazione quanto occorrente per la vita e la crescita della prole, in ragione dell'età e delle condizioni della stessa, basandosi unicamente sulla presunta situazione economico-reddituale del genitore tenuto al pagamento?".

Il motivo va dichiarato inammissibile in relazione all'inadeguatezza del quesito formulato in relazione al motivo, con il quale si denunciano cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770), tenuto anche conto che la Corte d'appello si è limitata a confermare l'assegno stabilito in primo grado, senza che su tale misura fossero state formulate con l'appello incidentale specifiche censure - non proponibili per la prima volta in questa sede - con la sola aggiunta delle spese scolastiche, comprensive di soggiorni all'estero e spese integrative, sportive, mediche e ludiche, in relazione alla quale nel quesito non sono rinvenibili specifici profili di censura.

4. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione, in primo grado, per metà delle spese di lite, impugnata dinanzi alla Corte d'appello, che nel rigettare il relativo motivo non avrebbe adeguatamente motivato.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., non essendo assistito né dal quesito né dalla sintesi prescritti.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.